



Sono un lavoratore del settore privato e genitore di una persona con il riconoscimento di cui all'art. 3, comma 3, della l.n. 104/92. Durante il congedo straordinario percepirò un'indennità pari alla mia retribuzione e, comunque, tale periodo non farà maturare ferie e tredicesima?

Si. Durante il congedo straordinario il lavoratore percepisce un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione ricevuta prima dell'inizio del congedo, calcolata sulle voci fisse e continuative, entro un tetto massimo stabilito e rivalutato annualmente. Tuttavia, i periodi di congedo non sono utili ai fini della maturazione di ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto. Restano invece validi ai fini dell'anzianità assicurativa, in quanto coperti da contribuzione figurativa.